

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra l'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, 01100, via Sana Maria in Gradi 4, C.F. n. C.F. 80029030568, P.I. n. 00575560560, rappresentata dal Rettore, Prof. Alessandro Ruggieri, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento Dafne, con sede a Viterbo, in via SC de Lellis snc (d'ora innanzi denominata "Università")

E

L'Università della Calabria, con sede legale in Arcavacata di Rende, Via P. Bucci (cubo 25 B) C.F. n. 80003950781, P.I. n. 00419160783, rappresentata dal Rettore, Prof. Gino Mirocle Crisci (d'ora innanzi denominata "Contraente")

premesse

che nell'ambito del Progetto Italian Mountain Lab, coordinato dall'Università degli Studi di Milano, all'Università della Tuscia è stato attribuito il compito di capofila delle attività di ricerca scientifica sui temi delle Strategie di sviluppo sostenibile: aspetti ambientali, socio-economici e governance locale - (capofila UNITUS 60% attività – UNIUPO 20% attività – UNIMONT 20% attività)

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

L'Università della Tuscia – Dipartimento Dafne - e l'Università della Calabria (Contraente) convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore del marketing territoriale: turismo ecologico nei Parchi e nelle Riserve.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

L'Università – Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Gianluca Piovesan.

Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione la Prof. Sonia Ferrari.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Il Contraente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti."

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rilevate non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. Fanno eccezione le spese di missione per la presentazione dei risultati del progetto di ricerca che sono a carico dell'Università della Tuscia, Dipartimento Dafne.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università – Dipartimento in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dal Contraente.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Contraente e del personale e collaboratori dello stesso.

Articolo 8

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suo citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e terminerà in data 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione il Dipartimento e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - *Trattamento dei dati personali*

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 12 – *Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Viterbo.

Articolo 13 - *Registrazione e spese*

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto dall'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

Per l'Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo

Il Rettore

Prof. Alessandro Ruggieri
Firma Digitale

Viterbo 7 maggio 2019

Per l'Università della Calabria

Il Rettore

Prof. Gino Mirocle Crisci
Firma Digitale

Arcata di Rende 7 maggio 2019